

Patente a punti” per i cantieri - Disposizioni attuative e chiarimenti

Premessa

L'art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), ha introdotto **a partire dall'1.10.2024** la c.d. **“patente a punti”** per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:

- sospensione;
- revoca;
- incremento o decurtazione dei crediti.

Soggetti interessati

Sono tenuti al possesso della patente le **imprese** (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i **lavoratori autonomi** che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L'obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:

- per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine;
- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione europea, di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.

Osserva

Soggetti esclusi da tale obbligo:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti:

Per il rilascio della patente è richiesto il **possesso dei seguenti requisiti**:

- iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);

- adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**), nei casi previsti;
- possesso della Certificazione di Regolarità fiscale (**DURF**) ai sensi dell'art. 17-*bis* co. 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).

Rilascio della patente

La patente deve essere richiesta all'INL (Ispettorato del Lavoro) tramite l'apposito portale, attivo dall'1.10.2024.

La domanda può essere presentata:

- dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo;
- anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

I soggetti interessati sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito. La patente è rilasciata in formato digitale.

Periodo transitorio – dal 01/10/2024 al 31/10/2024

In fase di prima applicazione è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;
- utilizzando il modello allegato alla circ. INL 23.9.2024 n. 4 (vedi altro allegato).

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia SOLO fino al 31.10.2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

Dall'1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere se non muniti della patente.

Crediti della Patente

La patente parte da **30 crediti base** e questi potranno essere incrementati in relazione a diversi fattori (anche successivamente al rilascio).

In particolare è possibile suddividere i crediti in:

- crediti base;
- crediti per storicità aziendale (massimo 10 e non cumulabili tra loro);
- crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, per un massimo di 20 (in caso di violazioni l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, salvo che il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale; inoltre, in caso di violazioni, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni dalla definitività del provvedimento);
- crediti ulteriori (fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro).

Il punteggio complessivo della patente non può eccedere i 100 crediti.

Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Decurtazione dei punti

I crediti della patente possono essere sottratti di un importo in misura variabile in relazione alla fattispecie di violazione che viene commessa e solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL.

Fattispecie	Crediti decurtati
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
Omessa formazione e addestramento	2
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28 del DLgs. 81/2008	3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del DLgs. 31.7.2020 n. 101	3
Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR 14.9.2011 n. 177	1
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. a) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	1
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. b) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	2

Fattispecie	Crediti decurtati
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. c) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	3
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3- <i>quater</i> del DL 22.2.2002 n.12 (conv. L. 23.4.2002 n.73), in aggiunta alle condotte di cui al precedente co. 3 lett. a), b) e c)	1
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008	20
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008	20

Sospensione e revoca

La patente può essere **sospesa** per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva:

- la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave (la sospensione in questo caso è obbligatoria);
- l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 14 co. 14 del DLgs. 81/2008.

La patente, invece, viene **revocata** in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

L'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

Sanzioni

L'impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:

- a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
- all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Lo Studio